



REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli

Presidente

Tommaso Martino

Primo Referendario (relatore)

Giovanna Olivadese

Referendario

nella camera di consiglio del 25 settembre 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalla Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO decreto il legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTO il decreto presidenziale n. 2 del 2024 con il quale sono state attribuite le funzioni al Presidente aggiunto;

VISTA la nota prot. CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0006227 del 16/09/2024;

VISTA l'istanza con la quale il Magistrato relatore ha chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 110/2024, con la quale è stata fissata la camera di consiglio del 25 settembre 2024, ai fini della trattazione in sede collegiale della presente questione;

UDITO, nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 il Magistrato relatore Primo Referendario dott. Tommaso Martino;

FATTO e DIRITTO

Con mail-pec del 13 settembre 2024, acquisita al protocollo della Sezione regionale di controllo per la Campania al n. 6227 del 16 settembre 2024, due consiglieri comunali del Gruppo Consiliare "Il Sole Nuova Luce" del Comune di Salento (SA) hanno formulato una richiesta di parere.

Secondo consolidati orientamenti assunti dalla magistratura contabile con riferimento alle condizioni di accesso alla funzione consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, occorre verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta di parere (deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006, n.13/SEZAUT/2007, n.9/SEZAUT/2009, n.3/SEZAUT/2014/QMIG, n.4/SEZAUT/2014/QMIG, n.24/SEZAUT/2019/QMIG e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Per quanto concerne il profilo dell'ammissibilità soggettiva, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie, questo aspetto sottende l'analisi della legittimazione soggettiva *"esterna"* ed *"interna"*.

La prima, intesa come legittimazione a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo, *"appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito"* (deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

L'elencazione dei soggetti legittimati a richiedere pareri alle Sezioni regionali, contenuta nell'art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, è stata ritenuta tassativa dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. Autonomie, deliberazione n. 13/AUT/2007), che è altresì intervenuta per meglio delineare i confini di tale previsione (ad esempio, sancendo che la legittimazione a richiedere pareri possa essere riconosciuta anche in capo alle Unioni di comuni limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa, posto che a tal fine questa può essere assimilata al comune in quanto proiezione dei singoli enti partecipanti finalizzata all'esercizio congiunto di funzioni di competenza comunale - Sez. Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG).

Per quanto concerne la *"legittimazione soggettiva interna"*, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che questa *"riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere"* e che, pertanto, nel caso di un Comune *"... ai sensi dell'art. 50, comma 2, TUEL, è il Sindaco il legale rappresentante dell'ente comunale e, pertanto, tale figura istituzionale costituisce organo di vertice politico con legittimazione soggettiva interna ed esterna a sollecitare l'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti"* (deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). Tuttavia, sempre con riferimento ai Comuni, sono possibili ipotesi in cui la *"legittimazione soggettiva interna"* a sollecitare la funzione consultiva della Corte dei conti può essere riconosciuta anche in capo a soggetti diversi dal Sindaco, ossia al Vicesindaco. Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi di impedimento permanente (art. 53, comma 1, TUEL) o temporaneo (art. 53, comma 2, TUEL) del Sindaco, con conseguente sostituzione da parte del Vicesindaco.

Nel caso di specie l'ausilio consultivo è stato formulato e reca la firma di due consiglieri comunali del Gruppo Consiliare "Il Sole Nuova Luce" del Comune di Salento (SA), quindi, in ragione del quadro normativo e giurisprudenziale su riferito, la richiesta di parere deve essere considerata inammissibile sotto il profilo soggettivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

DICHIARA

soggettivamente inammissibile la richiesta di parere in esame.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione al Gruppo Consiliare "Il Sole Nuova Luce" ed al Comune di Salento (SA).

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.

Il Magistrato Relatore

Tommaso Martino

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria il
25 settembre 2024
Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato